



LINEA PREVIDENZA



Regolamento

FONDO PENSIONE APERTO ALLEANZA A CONTRIBUZIONE DEFINITA

Art. 12 del Decreto Legislativo n. 252, del 5 dicembre 2005

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111

www.alleanza.it

Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323

Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



ALLEANZA
ASSICURAZIONI

REGOLAMENTO ALMEGLIO FONDO PENSIONE APERTO ALLEANZA A CONTRIBUZIONE DEFINITA

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti
- Art. 3 - Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Gestione degli investimenti
- Art. 8 - Spese

PARTE III - CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

- Art. 9 - Contribuzione
- Art. 10 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 11 - Prestazioni pensionistiche e RITA
- Art. 12 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche
- Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 14 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

- Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art. 16 - Sistema di governo
- Art. 17 - Depositario
- Art. 18 - Responsabile
- Art. 19 - Conflitti di interesse
- Art. 20 - Scritture contabili

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 21 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse
- Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti e dei Beneficiari
- Art. 23 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

- Art. 24 - Modifiche del Regolamento
- Art. 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
- Art. 26 - Cessione del Fondo
- Art. 27 - Operazioni di fusione
- Art. 28 - Rinvio

Allegati

- Allegato n. 1 - Disposizioni in materia di Responsabile
- Allegato n. 2 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite vitalizie

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione

1. **ALMEGLIO** Fondo pensione aperto Alleanza a contribuzione definita (di seguito definito “Fondo”) è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’Art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito “Decreto”).

Art. 2 – Istituzione del Fondo, esercizio dell’attività, sede e recapiti

1. Il Fondo è stato istituito dalla società Alleanza Assicurazioni S.p.A. giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 16 ottobre 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
2. La società Alleanza Assicurazioni S.p.A. (di seguito “impresa di assicurazione”), quale risultante dallo scorporo di Alleanza Toro S.p.A., esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 31 dicembre 2013, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 4 dicembre 2013.
3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 6.
4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Milano presso la sede dell’impresa di assicurazione.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di Alleanza Assicurazioni S.p.A. è alleanza@pec.alleanza.it.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli Aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli Aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’Art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell’Art. 8 comma 7 del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.
3. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli Aderenti una adeguata possibilità di scelta:
 - **ALMEGLIO OBBLIGAZIONARIO** - Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR e, in assenza di indicazioni da parte dell'Aderente, è destinato ad accogliere la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA). L'Aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza;
 - **ALMEGLIO BILANCIATO**
 - **ALMEGLIO AZIONARIO**
2. L'Aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'Aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Art. 7 – Gestione degli investimenti

1. L'impresa di assicurazione effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli Aderenti.
2. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione, essa può affidare a soggetti di cui all'Art. 6, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
3. L'impresa di assicurazione verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.
4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

ALMEGLIO OBBLIGAZIONARIO

Il comparto **"AlMeglio Obbligazionario"** è stato istituito per soddisfare le esigenze di coloro che hanno una bassa propensione al rischio.

"AlMeglio Obbligazionario", fermi i limiti di cui al Decreto, investe prevalentemente in titoli obbligazionari in misura non inferiore all'80% del patrimonio del comparto; resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide.

La gestione sarà improntata ad una diversificazione geografica degli investimenti, attenta a cogliere le opportunità sui singoli mercati privilegiando le principali aree economiche.

La strategia di gestione perseguita sarà volta, attraverso una gestione attiva del portafoglio, a ottenere un rendimento superiore rispetto al benchmark di riferimento.

La politica di investimento del comparto è volta a garantire la restituzione del capitale e l'idoneità a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale.

L'adesione al comparto denominato **"AlMeglio Obbligazionario"** attribuisce all'Aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata all'impresa di assicurazione da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 2,50% su base annua per chi ha aderito fino al 30 luglio 2014, del 2,25% annuo per chi ha aderito dal 31 luglio 2014 e fino al 29 novembre 2014 e dell'1,75% annuo per chi ha aderito dal 30 novembre 2014, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dall'impresa di assicurazione.

ALMEGLIO BILANCIATO

Il comparto **"AlMeglio Bilanciato"** è stato istituito per soddisfare le esigenze di coloro che hanno una media propensione al rischio.

"AlMeglio Bilanciato", fermi i limiti di cui al Decreto, investe prevalentemente in titoli obbligazionari, per un massimo del 70% del patrimonio del comparto, ed in titoli azionari, che non saranno inferiori al 20% del patrimonio del comparto; resta ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide.

La gestione sarà improntata ad una diversificazione geografica degli investimenti, attenta a cogliere le opportunità sui singoli mercati privilegiando le principali aree economiche.

La strategia di gestione perseguita sarà volta, attraverso una gestione attiva del portafoglio, a ottenere un rendimento superiore rispetto al benchmark di riferimento.

La scelta dei titoli azionari sarà concentrata nei titoli guida di ciascun mercato. In ogni caso i titoli azionari devono rispondere ad un elevato requisito di liquidità.

L'adesione al comparto denominato **"AlMeglio Bilanciato"** attribuisce all'Aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata all'impresa di assicurazione da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata dell'1,75% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dall'impresa di assicurazione.

ALMEGLIO AZIONARIO

Il comparto **"AlMeglio Azionario"** è stato istituito per soddisfare le esigenze di coloro che hanno una elevata propensione al rischio.

"AlMeglio Azionario", fermi i limiti di cui al Decreto, investe prevalentemente in titoli azionari italiani ed esteri, che non saranno inferiori al 70% del patrimonio del comparto; resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide ed in titoli obbligazionari, questi ultimi nella misura massima del 30%.

La strategia di gestione perseguita sarà volta, attraverso una gestione attiva del portafoglio, a ottenere un rendimento superiore rispetto al benchmark di riferimento.

Il portafoglio azionario sarà costituito investendo nei titoli quotati sui principali mercati finanziari, privilegiando le caratteristiche societarie quali: solidità patrimoniale e finanziaria (sulla base di valutazioni fondamentali quali il rapporto prezzo/utile, prezzo/capitale netto, i dividendi erogati, ecc), rappresentatività del titolo (in termini di capitalizzazione) e liquidità.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota Informativa.

Art. 8 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'Aderente pari a euro 15,49;
- b) spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1)** direttamente a carico dell'Aderente: una commissione pari al 3,5% dei contributi di volta in volta versati (contribuzione a carico dell'Aderente/contribuzione a carico del datore di lavoro/TFR/contribuzioni volontarie);
 - b.2)** indirettamente a carico dell'Aderente e che incidono sul comparto: una commissione di gestione prelevata con cadenza mensile pari al:
 - 1,20% su base annua del patrimonio del comparto AlMeglio Obbligazionario,
 - 1,56% su base annua del patrimonio del comparto AlMeglio Bilanciato,
 - 1,92% su base annua del patrimonio del comparto AlMeglio Azionario.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico del comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile, salva diversa decisione dell'impresa di assicurazione.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dall'impresa di assicurazione sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.¹

c) spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) 15,49 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art. 13;

d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'Allegato n. 2;

d-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse della rendita vitalizia:

d-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2, in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua:

una commissione di gestione prelevata con cadenza mensile pari al:

- 1,20% su base annua del patrimonio del comparto AlMeglio Obbligazionario,
- 1,56% su base annua del patrimonio del comparto AlMeglio Bilanciato,
- 1,92% su base annua del patrimonio del comparto AlMeglio Azionario.

2. Sono a carico dell'impresa di assicurazione tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 – Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'Aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, di contribuire al Fondo.
4. L'Aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

¹ Nel caso di investimenti in FIA diversi da quelli collegati sul comparto potranno gravare commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo) a condizione che venga resa agli aderenti adeguata informativa circa la misura massima delle commissioni applicabili nell'ambito della Nota informativa. Per FIA collegati si intendono quelli promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del Fondo o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza).

5. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 8 comma 12 del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
7. L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'Aderente, di cui all'Art. 8, comma 1, lett. b.1. Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. L'impresa di assicurazione determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun Aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli Artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'impresa di assicurazione ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'Aderente.

Art. 11 – Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'Art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'Aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'Aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 4 o 5, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'Aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'Aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'Aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli Artt. 13 e 14, cessata l'erogazione della RITA parziale, ovvero la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
11. L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
12. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da questa ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art. 13, commi 6 e 7.

Art. 12 – Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'Aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni nella tipologia di rendita vitalizia di seguito indicata:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e.
3. Nell'allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite vitalizie e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita vitalizia che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.
5. In alternativa alla rendita vitalizia, l'Aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:
 - a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie;
 - b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.
6. L'impresa di assicurazione provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione, nel comparto scelto dall'Aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel/i comparto/i individuato/i nella Nota informativa.
- 6.bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi dell'impresa di assicurazione per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 6 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo l'impresa di assicurazione acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, l'impresa di assicurazione procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

7. Le prestazioni di cui al comma 5, lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
8. L'Aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a) e b) è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'Aderente.
9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a) e b), l'Aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la R.I.T.A., ad eccezione della variazione del comparto, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 2.
10. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.
11. La Nota Informativa riporta le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 5, lett. a) e b).

Art. 13 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'Art. 14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'Aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'impresa di assicurazione informa l'Aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4. In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. L'impresa di assicurazione, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 – Anticipazioni

1. L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'Art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'impresa di assicurazione provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'Aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 – Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio dell'impresa di assicurazione, sia a quello degli altri Fondi gestiti, sia a quello degli Aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli Aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'impresa di assicurazione o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli Aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'impresa di assicurazione.
4. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'impresa di assicurazione e dei suoi Clienti.
5. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote.

Art. 16 – Sistema di Governo

1. L'impresa di assicurazione assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli Artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 17 – Depositario

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
2. L'impresa di assicurazione, può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di sei mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - l'impresa di assicurazione non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato.
4. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 18 – Responsabile

1. L'impresa di assicurazione nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'Art. 5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

Art. 19 – Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 20 – Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. L'impresa di assicurazione conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.
3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito web dell'impresa di assicurazione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 21 – Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
2. L'Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'impresa di assicurazione.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'Aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art. 25.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'Aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a questo ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'impresa di assicurazione da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione dell'impresa di assicurazione. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.
7. L'Aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'Aderente invia una comunicazione scritta all'impresa di assicurazione con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. L'impresa di assicurazione rende previamente noti all'Aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

8. L'Aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'Aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 22 – Trasparenza nei confronti degli Aderenti e dei Beneficiari

1. L'impresa di assicurazione mette a disposizione degli Aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web dell'impresa di assicurazione in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale dell'impresa di assicurazione.
I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. L'impresa di assicurazione fornisce agli Aderenti e ai Beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 23 – Comunicazioni e reclami

1. L'impresa di assicurazione definisce le modalità con le quali gli Aderenti e i Beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare i reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota Informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 24 – Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. L'impresa di assicurazione stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli Aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 25.

Art. 25 – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'Aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.

2. L'impresa di assicurazione comunica a ogni Aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'impresa di assicurazione può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli Aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 26 – Cessione del Fondo

1. Qualora l'impresa di assicurazione non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'impresa di assicurazione viene riconosciuto agli Aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'Art. 25 e con le modalità ivi previste.

Art. 27 – Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima impresa di assicurazione, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 25 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Allegato N. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 – Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'impresa di assicurazione.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 – Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'impresa di assicurazione o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore dell'impresa di assicurazione.

Art. 3 – Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 4 – Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa di assicurazione, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'impresa di assicurazione o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione dell'impresa di assicurazione.

Art. 5 – Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dell'impresa di assicurazione riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.

2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'impresa di assicurazione, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. L'impresa di assicurazione gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrazione e di quello di controllo dell'impresa di assicurazione, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 – Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli Aderenti e dei Beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dell'impresa di assicurazione, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
 - i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli Aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
 - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
 - i) la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'impresa di assicurazione e di suoi clienti;
 - ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
 - c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli Aderenti e dei Beneficiari con riferimento ai controlli su:
 - i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli Aderenti e dei Beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli Aderenti e dei Beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli Aderenti e ai Beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
 - v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'impresa di assicurazione per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli Aderenti e ai Beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.
4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 – Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 – Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso l'impresa di assicurazione e verso i singoli Aderenti e Beneficiari al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli Artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del Codice Civile.

Allegato N. 2

CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE

Art. 1 – Determinazione dell'ammontare della rendita vitalizia

1. L'ammontare della prima annualità di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile si ottiene dividendo il valore destinato a costituire la rendita di cui all'Art. 12 del Regolamento, per il coefficiente, individuato in base all'età dell'Aderente e alla rateazione prescelta in vigore al momento della richiesta della prestazione. Pertanto, i coefficienti, riportati nella tabella allegata sub "A", sono validi per tutti gli Aderenti che facciano richiesta della prestazione prima della eventuale sostituzione dei coefficienti medesimi.
2. I documenti riportanti i coefficienti di conversione relativi alle prestazioni di reversibilità e alle altre tipologie di rendita sono depositati presso la sede del Fondo.

Art. 2 – Erogazione della rendita vitalizia

1. La rendita vitalizia viene erogata in via posticipata; conseguentemente, la prima rata di rendita viene corrisposta al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente. La rendita vitalizia non può essere riscattata.
2. Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'Aderente dovrà dare comunicazione al Fondo del c/c bancario e delle coordinate bancarie (IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione al Fondo con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.
3. Per tutti i pagamenti del Fondo debbono essere preventivamente consegnati allo stesso i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto mentre il Fondo si riserva di richiedere, con lettera raccomandata, il certificato di nascita dell'Aderente entro un anno dall'esercizio del diritto.

Art. 3 – Rivalutazione della rendita vitalizia

1. L'impresa di assicurazione riconosce una rivalutazione annua della rendita vitalizia in base alle condizioni che seguono. L'impresa di assicurazione gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (riserva matematica) nei confronti degli Aderenti al Fondo nella Gestione Separata "AlleRendita" con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione allegato "sub B".
2. L'impresa di assicurazione dichiara, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata. Detto rendimento, diminuito di una commissione pari all'1,2%, viene attribuito alla rendita. La misura di rivalutazione delle prestazioni si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse tecnico indicato nella tabella allegata sub "A" - già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione - la differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse. A ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione fissata a norma del precedente comma 2.

Allegato A all'allegato 2 del Regolamento "tabelle dei coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia"

Condizioni applicate alle adesioni fino al 9 dicembre 2012

Tabella dei coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia al tasso tecnico del 2,5%				
MASCHI				
Età al Pensionamento	Rateazione rendita			
	annuale	trimestrale	bimestrale	mensile
50	22,08045	22,46295	22,50545	22,54795
51	21,65681	22,03931	22,08180	22,12431
52	21,22421	21,60671	21,64920	21,69171
53	20,78276	21,13526	21,20775	21,25025
54	20,33266	20,71516	20,75766	20,80016
55	19,87414	20,25664	20,29914	20,31164
56	19,40811	19,79061	19,83310	19,87561
57	18,93507	19,31757	19,36006	19,40257
58	18,45483	18,83733	18,87982	18,92233
59	17,96680	18,34930	18,39180	18,43430
60	17,46970	17,85220	17,89469	17,93719
61	16,96473	17,34723	17,38973	17,43223
62	16,45267	16,83517	16,87766	16,92017
63	15,93392	16,31642	16,35891	16,40141
64	15,40905	15,79155	15,83404	15,87655
65	14,87857	15,26107	15,30356	15,34606
66	14,34302	14,72552	14,76801	14,81051
67	13,80300	14,18550	14,22799	14,27049
68	13,25931	13,64181	13,68430	13,72681
69	12,71297	13,09547	13,13797	13,18047
70	12,16510	12,54760	12,59009	12,63259
71	11,61692	11,99942	12,04192	12,08442
72	11,06977	11,45227	11,49476	11,53727
73	10,52513	10,90763	10,95013	10,99263
74	9,98472	10,36722	10,40972	10,45222
75	9,45026	9,83276	9,87525	9,91775
76	8,92418	9,30668	9,34917	9,39168
77	8,40837	8,79087	8,83337	8,87587
78	7,90376	8,28626	8,32876	8,37126
79	7,41087	7,79337	7,83586	7,87837
80	6,92975	7,31225	7,35475	7,39725
81	6,46158	6,84408	6,88657	6,92908
82	6,00864	6,39114	6,43363	6,47614
83	5,57230	5,95480	5,99730	6,03980
84	5,15401	5,53651	5,57901	5,62151
85	4,75531	5,13781	5,18030	5,22281

FEMMINE				
Età al Pensionamento	Rateazione rendita			
	annuale	trimestrale	bimestrale	mensile
50	24,35902	24,74152	24,78401	24,82651
51	23,97371	24,35621	24,39870	24,44121
52	23,57899	23,96149	24,00399	24,04649
53	23,17469	23,55719	23,59968	23,64219
54	22,76065	23,14315	23,18564	23,22815
55	22,33663	22,71913	22,76162	22,80412
56	21,90246	22,28496	22,32745	22,36996
57	21,45798	21,84048	21,88297	21,92547
58	21,00302	21,38552	21,42801	21,47052
59	20,53754	20,92004	20,96253	21,00504
60	20,06132	20,44382	20,48631	20,52881
61	19,57475	19,95725	19,99974	20,04224
62	19,07776	19,46026	19,50275	19,54526
63	18,58036	18,98286	18,99536	19,03786
64	18,05265	18,43515	18,47765	18,52015
65	17,52473	17,90723	17,94972	17,99222
66	16,98676	17,36926	17,41175	17,45426
67	16,43895	16,82145	16,86395	16,90645
68	15,88124	16,26374	16,30624	16,34874
69	15,31380	15,69630	15,73880	15,78130
70	14,73704	15,11954	15,16203	15,20454
71	14,15166	14,53416	14,57665	14,61915
72	13,55849	13,94099	13,98348	14,02599
73	12,95854	13,34104	13,38353	13,42603
74	12,35296	12,73546	12,77795	12,82045
75	11,74315	12,12565	12,16814	12,21064
76	11,13071	11,51321	11,55570	11,59820
77	10,51756	10,90006	10,94256	10,98506
78	9,90574	10,28824	10,33074	10,37324
79	9,29730	9,67980	9,72230	9,76480
80	8,69429	9,07679	9,11929	9,16179
81	8,09887	8,48137	8,52387	8,56637
82	7,51421	7,89671	7,93920	7,98170
83	6,94367	7,32617	7,36866	7,41117
84	6,39086	6,77336	6,81585	6,85836
85	5,85936	6,24186	6,28436	6,32686

Basi tecniche e caricamenti

Per l'elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico del 2,5%) è stata adottata la tavola di sopravvivenza RG48 alla quale va applicata la correzione in funzione dell'anno di nascita dell'Aderente come da tabella sottostante. Il caricamento applicato è pari al 2%.

MASCHI	
Generazione dei nati	Correzione dell'età
fino al 1941	1
dal 1942 al 1951	0
dal 1952 al 1965	– 1
oltre il 1966	– 2

FEMMINE	
Generazione dei nati	Correzione dell'età
fino al 1943	1
dal 1944 al 1950	0
dal 1951 al 1964	– 1
oltre il 1965	– 2

Condizioni applicate alle adesioni a partire dal 10 dicembre 2012

Tabella dei coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia al tasso tecnico del 2,0%				
Età al Pensionamento	Rateazione rendita			
	annuale	trimestrale	bimestrale	mensile
50	26,89386	27,27636	27,31886	27,36136
51	26,44113	26,82363	26,86612	26,90863
52	25,98082	26,36332	26,40581	26,44832
53	25,51309	25,89559	25,93808	25,98058
54	25,03798	25,42048	25,46298	25,50548
55	24,55524	24,93774	24,98023	25,02273
56	24,06457	24,44707	24,48956	24,53206
57	23,56563	23,94813	23,99062	24,03313
58	23,05810	23,44060	23,48309	23,52559
59	22,54193	22,92443	22,96693	23,00943
60	22,01742	22,39992	22,44241	22,48492
61	21,48489	21,86739	21,90988	21,95238
62	20,94583	21,32833	21,37082	21,41332
63	20,40111	20,78361	20,82610	20,86861
64	19,85053	20,23303	20,27552	20,31802
65	19,29374	19,67624	19,71873	19,76124
66	18,73432	19,11682	19,15931	19,20181
67	18,16821	18,55071	18,59321	18,63571
68	17,59680	17,97930	18,02179	18,06429
69	17,02063	17,40313	17,44562	17,48812
70	16,44063	16,82313	16,86562	16,90813
71	15,85805	16,24055	16,28304	16,32554
72	15,27265	15,65515	15,69764	15,74014
73	14,68204	15,06454	15,10704	15,14954
74	14,08558	14,46808	14,51058	14,55308
75	13,48568	13,86818	13,91068	13,95318
76	12,88293	13,26543	13,30793	13,35043
77	12,28064	12,66314	12,70564	12,74814
78	11,68163	12,06413	12,10663	12,14913
79	11,08989	11,47239	11,51488	11,55738
80	10,50775	10,89025	10,93274	10,97525
81	9,93599	10,31849	10,36098	10,40349
82	9,37404	9,75654	9,79903	9,84154
83	8,82218	9,20468	9,24717	9,28968
84	8,27995	8,66245	8,70495	8,74745
85	7,75552	8,13802	8,18051	8,22301

Basi tecniche e caricamenti

Per l'elaborazione dei coefficienti (annualità vitalizie posticipate lorde al tasso tecnico del 2,0%) è stata adottata la tavola di sopravvivenza IPS55U alla quale va applicata la correzione in funzione dell'anno di nascita dell'Aderente come da tabella sottostante. Il caricamento applicato è pari al 2%.

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1927	3
Dal 1928 al 1939	2
Dal 1940 al 1948	1
Dal 1949 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Oltre il 1970	-2

Allegato B all'allegato 2 del Regolamento

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “ALLERENDITA”

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato ALLERENDITA (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il Contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei Contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.